Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 28 DICEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Ministero delle finanze Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 136ª estrazione effettuata in Roma il 18 dicembre 1937-XVI.

(4481)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 157ª estrazione effettuata in Roma il 15 dicembre 1937-XVI.

(4482)

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Don Luis Antonio Penaherrera il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

(4483)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1937-XVI, registro 21 Africa Italiana, foglio n. 322.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Torresani Francesco fu Carlo e fu Anna Pesa, nato a Napoli il 25 dicembre 1889, maresciallo capo del R.C.T.C. Cirenaica - Banda Dorsa. — Sottufficiale comandante di banda irregolare incaricato di seguire e proteggere con soli venti uomini una banda che aveva il compito di catturare alcuni nuclei di ribelli, allorchè questa stava per essere sopraffatta, benchè con forze numericamente inferiori, non esitava ad attaccare il nemico ed a tenerlo lungamente impegnato. Benchè due volte ferito si portava dove più cruenta ferveva la lotta animando ed incitando con il suo sereno coraggio e con il continuo sprezzo del pericolo i suoi uomini ad una strenua resistenza. Dopo nove ore di aspro combattimento ripiegava ordinatamente rientrando alla base di partenza. Magnifico esempio di animatore e valoroso combattente. — Zaviet Argub, 27 gennaio 1937.

(4466)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2106.

Aumento del ruolo organico del personale della Corte dei conti in dipendenza della costituzione del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva a Ministero il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 22 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico per i servizi normali della Corte dei conti, di cui alla tabella *A* annessa al testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è aumentato, per la parte relativa alla magistratura (gruppo *A*), di un posto di consigliere e di un posto di primo referendario.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 agosto 1937-XV, n. 2107.
Varianti al R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, sulle norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, relativo all'approvazione delle norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 delle norme riguardanti il personale dell'aeronautica dell'A.O.I. approvate con R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, alle parole « gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa specialisti della Regia aeronautica ecc. » sono sostituite le seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria ed i graduati di truppa specialisti della Regia aeronautica ».

Art. 2.

L'art. 2 delle norme suddette è sostituito dal seguente:
Art. 2. — Possono aspirare ad essere richiamati in servizio nella Regia aeronautica e trasferiti al Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana e sotto l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, anche gli ufficiali, sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria e graduati di truppa specialisti della forza in congedo, compresi gli ufficiali in congedo speciale di grado inferiore a colonnello, purchè alla visita medico-legale risultino pienamente idonei al servizio militare in colonia e siano riconosciuti dal Ministero dell'aeronautica in possesso dei necessari requisiti professionali.
I richiami ed i trasferimenti degli ufficiali, sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria e graduati di truppa specialisti della forza in congedo, possono essere ammessi per determinazione del Ministero dell'aeronautica e non dovranno superare, salvo circostanze speciali, il 30 % della forza organica prevista, e rientrare, distintamente per gradi, nei limiti della forza medesima ».

Art. 3.

All'art. 4, 3° comma, delle norme suddette, alle parole « Per gli ufficiali delle » sono sostituite le seguenti « Per i militari delle... ».

Art. 4.

Nell'art. 5 delle norme suddette sono apportate le seguenti aggiunte:
« I militari comandati a frequentare corsi speciali, d'integrazione professionale o di altro genere, che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, fino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data di sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.
È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di decidere se detti militari, in relazione alle esigenze di servizio, debbono o non essere sostituiti. In caso affermativo s'intendono rimpatriati definitivamente dalla data di sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione del servizio coloniale è considerata come dipendente da ragione di servizio a tutti gli effetti ».

Art. 5.

All'art. 11 delle norme suddette sono apportate le seguenti aggiunte:
« Qualora necessità di servizio lo richiedessero, potranno essere destinati all'Aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, in qualità di personale di manovra e nei limiti consentiti dalle esigenze di mobilitazione delle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana, militari indigeni appartenenti alla forza in congedo delle truppe stesse.
Il numero di detti militari da richiamarsi, occorrendo, dalla posizione di congedo o da reclutarsi appositamente, sarà concretato di volta in volta d'accordo tra il Ministero dell'aeronautica, quello dell'Africa Italiana e quello delle finanze.
A detti militari si applica il trattamento previsto per i militari indigeni pari grado delle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 292, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2108.
Modificazione dello statuto della « Fondazione fratelli Palli, capitano Natale e tenente Silvio, piloti aviatori ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, concernente l'erezione in ente morale della « Fondazione fratelli Palli, capitano Natale e tenente Silvio, piloti aviatori », a favore di orfani di caduti aviatori;
Considerato che negli anni 1934, 1935, 1936, non venne assegnata, per mancanza di concorrenti, la rendita della Fondazione predetta e che a norma dell'art. 9 dello statuto approvato col citato Regio decreto le annualità della rendita in parola devono essere investite in titoli di Stato di debito pubblico, prestito redimibile 3,50 %, intestato alla Fondazione stessa in aumento al suo capitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il patrimonio della « Fondazione fratelli Palli, capitano Natale e tenente Silvio, piloti », riconosciuta come persona giuridica con l'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1935, è costituito da certificati del debito pubblico del Regno, prestito redimibile 3,50 %, del capitale nominale di lire 35.300 (trentacinquemilatrecento) per l'annua rendita di lire 1235,50, intestati al Ministero dell'aeronautica e con la annotazione che la rendita stessa dovrà essere esclusivamente erogata per i fini voluti dalla « Fondazione fratelli Palli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2109.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio legale dell'Ente nazionale della moda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1287, recante modificazione alla costituzione dell'Ente nazionale della moda;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, relativo alla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa dell'Ente nazionale della moda in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2110.

Dichiarazione di « edizione nazionale » della pubblicazione delle opere e dei carteggi di Alessandro Manzoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che il Centro nazionale di studi Manzoniani, con sede in Milano, istituito con R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, si è prefisso fra l'altro lo scopo di curare una edizione delle opere e dei carteggi di Alessandro Manzoni;

Considerato che tale iniziativa merita ogni incoraggiamento in quanto è intesa a rendere un tributo di omaggio al grande scrittore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pubblicazione delle opere e dei carteggi di Alessandro Manzoni, da farsi a cura ed a spesa del Centro nazionale di studi Manzoniani, con sede in Milano, sotto la direzione e la responsabilità del Comitato direttivo del medesimo, è dichiarata « edizione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2111.

Nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in s.p.e. Ettore Bastico.

N. 2111. R. decreto-legge 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene conferita la carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s.p.e. Ettore Bastico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 2112.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma della Chiesa sussidiaria della Invenzione di S. Stefano Protomartire, in Schievenin di Quero (Belluno).

N. 2112. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Padova in data 15 ottobre 1929, completato con postilla in data 12 giugno 1935, relativo alla erezione a Vicaria curata autonoma della Chiesa sussidiaria della Invenzione di S. Stefano Protomartire, in Schievenin di Quero (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2113.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine in Sansepolcro (Arezzo).

N. 2113. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine in Sansepolcro (Arezzo), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 100.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2114.

Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita di San Filippo Neri a Chiaia, con sede in Napoli.

N. 2114. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Reale Arciconfraternita sotto il titolo di S. Filippo Neri a Chiaia, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 2115.

Soppressione delle Fabbricerie di 12 chiese della Diocesi di Bergamo.

N. 2115. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di 12 chiese della Diocesi di Bergamo, situate nella provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 32243 del 25 novembre 1937, con la quale il Regio commissario presso l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa sia autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dall'avv. gr. uff. Alberto Rossi con testamento segreto del 6 ottobre 1935, pubblicato per notar Rumpel in Silandro il 31 ottobre dello stesso anno, e consistente in due immobili situati in Marino (Roma) riportati in catasto l'uno alla sez. I, mappa 283.Re ed R. 21283, l'altro alla sez. II, mappa 13,1,13,2 e 14;

Ritenuta la opportunità e la convenienza del legato;

Vista la perizia di stima dell'Ufficio tecnico erariale di Roma;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare il legato su menzionato, disposto dal gr. uff. avv. Alberto Rossi.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà degli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4479)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI.

Aliquote di rimborso della tassa di vendita gravante sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia minerale consumata nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici in esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2502, concernente la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali « altri » impiegati nella fabbricazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, modificato dai Regi decreti-legge 11 dicembre 1936, n. 2099; 11 luglio 1937, n. 1050, e 17 novembre 1937, n. 1870;

Visti i decreti Ministeriali 6 aprile 1932, 10 febbraio 1936, 29 agosto 1936 e 23 ottobre 1936;

Determina:

Articolo unico.

La restituzione dei diritti di confine (dazio e tassa di vendita) sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri ») effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, sarà effettuata:

1) Per tutti i detti articoli esportati dal 27 gennaio 1937 al 22 agosto successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 170 per la benzina;
b) L. 120 per il petrolio;
c) L. 130 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri »).

2) Per gli articoli suddetti esportati dal 23 agosto 1937 al 27 dicembre successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 220 per la benzina;
b) L. 175 per il petrolio;
c) L. 190 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri »).

3) Per i ripetuti articoli esportati dal 28 dicembre 1937 in poi, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 320 per la benzina;
b) L. 250 per il petrolio;
c) L. 270 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri »).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1937-XVI.
Costituzione del Comitato nazionale dell'« Unione fascista fra le famiglie numerose ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose approvato con R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2032;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale dell'Unione predetta è costituito come segue:

Presidente:
Borghese principe dott. ing. don Gian Giacomo.

Vice presidente:
Santa Maria Alberto, generale medico.

Componenti:
Basanisi Giuseppe;
Caccavale avv. Paolo;
Felicella Enrico, deputato al Parlamento;
Furlò dott. Bernardo;
Lancellotti principe don Filippo;
Matteini rag. Cesare;
Olivi avv. Giuseppe;
Rosina Mario;
Ruffo di Calabria principe don Fulco, senatore del Regno.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto cessa dalla carica il Comitato direttivo della stessa Unione, nominato, provvisoriamente, con decreto Ministeriale 12 aprile 1937-XV.

Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1937-XVI.
Sessione straordinaria di esame di procuratore a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2015;
Ritenuta l'opportunità di indire, avuto riguardo al numero degli aspiranti, una sessione straordinaria di esame di procuratore a favore di coloro che, trovandosi nelle condizioni prevedute nell'art. 1 dello stesso R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, partecipino all'esame per il conseguimento della semplice idoneità e non abbiano preso parte all'esame di procuratore indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1936;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione straordinaria di esame di procuratore a favore di coloro che, trovandosi nelle condizioni prevedute nell'art. 1 del R. decreto 28 aprile 1937, n. 580, intendono partecipare all'esame stesso per il conseguimento della semplice idoneità e non abbiano preso parte all'altro esame di procuratore indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1936.

L'esame si svolgerà in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, e le relative prove scritte avranno luogo nei giorni 8, 9 e 10 marzo 1938, alle ore 10 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate al Ministero di grazia e giustizia entro il 10 febbraio 1938, corredate dei documenti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nonchè dei documenti rilasciati dalle competenti Autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti preveduti nell'art. 1 del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: SOLMI.

(4484)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno.

(4487)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 17 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, che reca norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti o gli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento.

(4488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale stipulato in Roma fra l'Italia e l'Estonia il 10 agosto 1935.

Addì 29 novembre 1937 ha avuto luogo in Tallinn lo scambio delle ratifiche del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale stipulato in Roma fra l'Italia e l'Estonia il 10 agosto 1935.

Il Trattato, che ha avuto esecuzione nel Regno con legge 26 marzo 1936, n. 604, entra in vigore, giusta l'art. 33 di esso, il 1° marzo 1938, ossia tre mesi dopo l'effettuato scambio delle ratifiche.

(4497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un edificio in Padova.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 13 dicembre 1937-XVI l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare un edificio in Padova da adibirsi a sede della Casa della madre e del bambino.

(4480)

MINISTERO DELLA MARINA

Perdita di ricompensa al valor militare.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1937-XVI, registro n. 101 Marina, foglio n. 495, è stata revocata la concessione della medaglia di bronzo al valor militare fatta con decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919 al già 1° tenente di vascello di complemento Attilio Boffa di Vincenzo e di Ferrero Maria da Piozzo (Cuneo), e del corrispondente soprassoldo.

(4460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige.

In riferimento al decreto 6 ottobre 1937, n. 4285, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato in sunto nel numero 243 del 18 ottobre decorso, rubrica «Disposizioni e comunicati», pag. 3540, si rettifica che la sede del Consorzio Atesino di bonifica S. Michele-Sacco, di cui al citato decreto, è in Trento, anzichè in Egna, come venne pubblicato.

(4461)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il dott. Gennaro De Gregorio fu Nicola, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola, in provincia di Benevento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4471)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Corinaldo (Ancona), di Montefalco e di Gubbio (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Corinaldo, in provincia di Ancona; di Montefalco e di Gubbio, in provincia di Perugia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4472)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Scala (Avellino), di Bovino e di Panni (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Scala, in provincia di Avellino, di Bovino e di Panni, in provincia di Foggia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4473)

Assunzione da parte del Banco di Napoli della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ailano (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ailano, in provincia di Benevento, non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ailano, in provincia di Benevento, è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4474)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Modena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 22 agosto 1937-XV del Capo del Governo, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena;
Considerato che il comm. dott. Rodolfo Sola, nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio predetta con provvedimento 22 agosto 1937-XV, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per ragioni di salute, e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il comm. dott. Paladino Paladini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Modena, in sostituzione del comm. dott. Rodolfo Sola, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4475)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro);
Veduto il proprio provvedimento in data 3 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 3 febbraio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4476)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola Isolana di Isola d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 marzo 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola Isolana di Isola d'Istria (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 26 marzo 1937-XV con il quale si sono nominati, oltre al commissario liquidatore i membri del Comitato di sorveglianza della citata Cassa nelle persone dei signori Giuseppe Ulcigrai, Giuseppe Troian e Nicolò Degrassi;
Considerato che in seguito al decesso del predetto sig. Nicolò Degrassi, è necessario provvedere alla sua sostituzione nell'incarico suindicato;

Dispone:

Il sig. Domenico Bettoso fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola Isolana di Isola d'Istria (Pola) in liquidazione, in sostituzione del sig. Nicolò Degrassi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4477)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta di Sarsina, in seguito alla morte del dott. Dotti Enrico di Domenico, il dott. Ghetti Ettore.

Il podestà di Sarsina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: UCCELLI.

(4459)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.